



il carcere possibile
o.n.l.u.s.

All'On.le Presidente della Commissione Giustizia
della Camera dei Deputati
On.le **Ciro Maschio**

Audizione dell'Associazione Il Carcere Possibile onlus del 9 aprile 2024

On.le Presidente e componenti della Commissione,

nel ringraziare per l'opportunità concessagli, il Carcere Possibile intende offrire il proprio contributo di conoscenza ed esperienza rispetto alla proposta di legge a firma dell'On.le Giachetti "*Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione della liberazione anticipata, e disposizioni temporanee concernenti la sua applicazione*".

In particolare con la suindicata proposta di legge, oltre ad uno stabile aumento dello sconto di pena previsto dall'art. 54 della legge 354/75, si propone, con finalità chiaramente deflattive dell'attuale condizione di sovraffollamento carcerario, di introdurre "*una temporanea misura straordinaria di liberazione anticipata*".

1) SULL'URGENZA DI UN INTERVENTO NORMATIVO VOLTO A RIDURRE LA POPOLAZIONE CARCERARIA.

Secondo le ultime statistiche fornite dal Ministero della giustizia, i detenuti presenti negli istituti di pena del nostro paese sono circa 61.0000 a fronte di una capienza regolamentare di 51.000 posti. Tale statistica tuttavia non tiene conto di indisponibilità transitorie che sempre caratterizzano le case di reclusione. Dallo "*Studio diacronico del Garante nazionale sull'indice di sovraffollamento della popolazione detenuta*" risulta che alla fine di gennaio 2024, i posti effettivamente disponibili negli istituti di pena erano 47.304 con un tasso di affollamento pari al 127,48%.

Occorre inoltre precisare che una delle caratteristiche del drammatico fenomeno di una popolazione detenuta numericamente superiore alle capacità delle nostre carceri è che il maggior numero dei detenuti non è distribuito equamente tra tutti gli istituti di detenzione. Ciò comporta che il tasso medio di affollamento rischia di non rappresentare adeguatamente le reali condizioni di detenzione in cui versa parte significativa di coloro che vivono in carcere.

Sempre secondo il citato studio del Garante nazionale dei detenuti, in più di 50 istituti, nei quali è ospitato circa un terzo delle persone ristrette (ovvero poco meno di 20.000 persone), il tasso di affollamento è pari o superiore al 150%, percentuale dunque superiore a quella che nel 2013 portò la C.e.d.u. a condannare l'Italia per violazione dell'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Sent. del 8.1.2013 Torreggiani + altri/Italia).

Peraltro, molto spesso gli istituti più affollati risultano quelli di più antica costruzione, si pensi alle carceri di San Vittore a Milano, Canton monbello a Brescia, Poggioreale a Napoli, che già in condizioni fisiologiche presentano gravissime deficienze strutturali con celle affollate e malsane, e che ovviamente in situazioni di grave affollamento diventano luoghi infernali.

Non può essere e non è un caso che, dei 29 suicidi occorsi dall'inizio dell'anno, ben 3 si sono verificati nella sola Casa circondariale di Napoli Poggioreale.

A tali considerazioni occorre aggiungere che gli effetti dell'affollamento carcerario si ripercuotono con conseguenze ancor più gravi sulle categorie di detenuti più vulnerabili, che vengono a trovarsi in situazioni di estrema frustrazione ed abbandono, potenzialmente foriere di gesti estremi.

Si pensi agli stranieri, i quali già vivono condizioni di detenzione difficilissime per la frequente mancanza di rapporti familiari, la cronica carenza di mediatori culturali, le difficoltà nei rapporti con gli altri detenuti. Condizioni che peggiorano ulteriormente nelle carceri sovrappopolate.

Così, non può essere e non è un caso, che la metà dei detenuti che si sono tolti la vita nel 2024 erano stranieri. Una percentuale estremamente elevata se si considera che questi ultimi rappresentano solo un terzo dell'intera popolazione ristretta in carcere.

Altrettanto drammatiche sono le condizioni vissute dai detenuti affetti da problemi di natura psichiatrica, oggi estremamente numerosi per l'inadeguato numero delle REMS, e gli ammalati in generale, che, se già in condizioni ordinarie ricevono con significativo ritardo le cure di cui hanno bisogno, in contesti di particolare affollamento rischiano di non riceverle affatto o di ricevere terapie "omnibus" costituite per lo più dalla somministrazione di psico farmaci.

Inutile dire che anche l'accesso ai programmi trattamentali tesi al reinserimento dei condannati diviene estremamente difficile e scarsamente diffuso, degradando da diritto di ogni detenuto a privilegio per pochi.

Nel contesto appena descritto, non può esservi alcun dubbio sulla necessità ed urgenza di un intervento normativo che sia capace di ridurre in tempi rapidissimi il numero delle persone presenti nei nostri istituti penitenziari.

2) SULLA PROPOSTA DI LEGGE A FIRMA DELL'ON.LE GIACHETTI.

La proposta di legge a firma dell'On. Giachetti è costituita da due articoli.

Con l'art. 1 si propone di modificare l'art. 54 della legge 354/75, rubricato "Liberazione anticipata", aumentando da 45 a 60 giorni la detrazione di pena per ogni semestre di pena scontata.

Inoltre, al fine di ridurre i tempi della procedura per la concessione della liberazione anticipata, la proposta di legge prevede di introdurre in seno all'art. 54 un comma "2 bis", in virtù del quale la competenza a decidere sulla concessione del beneficio viene attribuita al direttore dell'istituto penitenziario nel quale si trova ristretto il detenuto che avanza la richiesta di liberazione anticipata. Fatto salvo un obbligo di trasmissione della richiesta al Magistrato di sorveglianza in presenza di richiami disciplinari che possano pregiudicare l'opera di rieducazione.

Viceversa, l'art. 2 della proposta intende perseguire più specificamente l'obiettivo dell'immediata riduzione del numero dei detenuti attualmente presenti negli istituti di pena.

Obiettivo che viene perseguito attraverso una misura di natura straordinaria e temporanea sovrapponibile a quella già contemplata dal D.L. 146/2013, approvato successivamente alla nota e già citata sentenza Torreggiani.

La disposizione prevede, infatti, la concessione di una liberazione anticipata "speciale", in quanto caratterizzata da una detrazione di pena di 75 giorni per ogni semestre di pena scontata, e ciò a partire dal 1° gennaio 2016 e per i due anni successivi all'approvazione della legge.

È difficile quantificare quale possa essere l'effetto della liberazione anticipata "speciale" in termini di riduzione del numero delle presenze nelle carceri. Appare però ragionevole individuare un riferimento proprio nel D.L. 146/2013, che nel primo anno dalla sua entrata in vigore portò ad una riduzione delle presenze di circa 6000 - 7000 detenuti.

In effetti il D.L. del 2013 aveva una efficacia applicativa inferiore dal punto di vista temporale a quelle prevista dalla proposta in esame. Tuttavia il D.L. 146/2013 interveniva in un contesto nel quale i potenziali beneficiari della liberazione anticipata speciale, in particolare i detenuti con un residuo di pena inferiore ai 2 anni, era significativamente superiore (oltre 18.000 detenuti) rispetto ai detenuti che oggi hanno il medesimo residuo di pena (circa 14.000).

Per tale ragione riteniamo che una eventuale riduzione dello sconto di pena previsto al comma 2 dal disegno di legge a firma dell'On.le Giachetti rischierebbe di compromettere l'obiettivo deflattivo che si intende perseguire.

Peraltro, con il condivisibile scopo di ridurre i tempi della procedura per la concessione della liberazione anticipata, l'art. 1 affida al direttore dell'istituto penitenziario la competenza in materia di liberazione anticipata.

Sul punto, anche in ossequio agli orientamenti della giurisprudenza, si ritiene opportuno non sottrarre la liberazione anticipata alle competenze del Magistrato di sorveglianza.

Senonchè l'attuale procedura rischia concretamente di ritardare in maniera significativa gli effetti del provvedimento normativo proprio a causa delle ben note criticità in cui versano tutti i Tribunali di sorveglianza d'Italia.

Al fine di scongiurare tale rischio si ritiene che la procedura per la concessione del beneficio possa e debba essere semplificata, eliminando un "adempimento" che nella prassi allunga sensibilmente i tempi della procedura, quale quello del preventivo parere del P.M.

Si tratta in sostanza di eliminare il comma 2 dell'art. 69 bis L. 354/75 che recita: "Il magistrato di sorveglianza decide non prima di 15 gg. dalla richiesta del parere del p.m. e anche in assenza di esso". Tale modifica non appare minare le prerogative delle Procure atteso la facoltà attribuita a queste ultime di proporre in ogni caso reclamo al Tribunale di sorveglianza avverso la decisione adottata dal Magistrato di sorveglianza.

Inoltre, quantomeno ai fini della concessione della liberazione anticipata speciale di cui all'art. 2 della proposta di legge, si ritiene opportuno condizionare la concessione della liberazione anticipata non "alla prova della partecipazione all'opera di rieducazione" (come attualmente previsto dall'art. 54 L. 354/75), bensì alla mera assenza di rilievi disciplinari incompatibili con la concessione del beneficio, come del resto accade nella prassi e come previsto anche nello stesso art. 1 della proposta di legge in esame.

Tale rinnovato presupposto ai fini della concessione della liberazione anticipata è in grado di rendere estremamente agevole la decisione del Magistrato di sorveglianza, chiamato ad emettere un provvedimento sostanzialmente "de plano", con l'ulteriore vantaggio di non appesantire l'ordinario carico di lavoro dei Tribunali di Sorveglianza.

Con ossequi.

Il Presidente del Carcere Possibile onlus

Avv. Mara Esposito Gonella



Il componente del direttivo del
Carcere Possibile onlus

Avv. Sergio Schlitzer

